**MODELLO di:**

**Accordo di collaborazione tra Comuni per la realizzazione di interventi straordinari della Polizia locale per il controllo delle disposizioni normative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”**

TRA

Il Comune di …..…………………....….. / l’Unione di Comuni ……………………………..….

con sede legale in ………….…..…….., via ………………...……………………………………

codice fiscale ………………..…………………………………………….…...………………….

rappresentato da…………..……………………. in qualità di …...……………………………….

all’uopo autorizzato, con Deliberazione del Consiglio comunale / Consiglio dell’Unione di Comuni n. ………...…. del …………………….

E

Il Comune di …..…………………....….. / l’Unione di Comuni ……………………………..….

con sede legale in ………….…..…….., via ………………...……………………………………

codice fiscale ………………..…………………………………………….…...………………….

rappresentato da…………..……………………. in qualità di …...……………………………….

all’uopo autorizzato, con Deliberazione del Consiglio comunale / Consiglio dell’Unione di Comuni n. ………...…. del …………………….

di seguito denominati “Parti”

Premesso che

- l’emergenza sanitaria nazionale, derivante dalla diffusione del virus denominato “COVID-19”, ha portato ad una condizione di calamità riguardante l’intero territorio italiano e piemontese, già attestata dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, che ha dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie;

- in seguito a tale provvedimento ed all’aggravarsi di tale situazione sono stati adottati da parte dello Stato e della Regione numerosi provvedimenti che introducono misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

- per fornire il supporto alla popolazione e alle attività di protezione civile atte a garantire le misure di contenimento e gestione dell’emergenza approvate dallo Stato e dalla Regione è necessario assicurare la piena operatività, dei Corpi / Servizi di Polizia locale.

Richiamati:

- l’articolo 15 della L 241/1990, il quale dispone che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

- l’art 1, comma 2 della L 65/1986 “Legge quadro sull’ordinamento di polizia municipale”, il quale prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;

- l’articolo 4 della Legge regionale n. 58 del 30/11/1987, il quale stabilisce che, in caso di calamità, il personale di Polizia locale assicura l’immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore, nel quadro dei provvedimenti regionali;

- l’articolo 2 della Legge regionale sopra richiamata, il quale stabilisce che sono ammesse, nel territorio della Regione in caso di calamità o disastri, o di contingenze eccezionali e temporanee, missioni esterne, onde rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia locale, che vengono effettuate previ accordi tra le Amministrazioni interessate, con obbligo di darne comunicazione alle rispettive Prefetture;

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, relativi all’attuale e grave emergenza epidemiologica da COVID 19, i quali prescrivono una serie di regole comportamentali per le singole persone fisiche e per le attività commerciali, richiamando le istituzioni pubbliche e i cittadini ad un impegno straordinario e responsabile;

- il DL 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, articoli 3 e 4, che hanno introdotto nuove ed ulteriori disposizioni riguardanti le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 con particolare riferimento alla facoltà delle Regioni e dei Comuni di adottare misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle statali previste dall’articolo 1, comma 2, del predetto Decreto Legge, incaricando dei relativi controlli, aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, la competente Polizia locale;

- i recenti DD.P.G.R. aventi ad oggetto misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanze ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, numero 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

- la DGR 30 marzo 2020, n. 1-1179 “Legge regionale 58/1987, articolo 4. Intervento del personale preposto ai servizi di Polizia locale del Piemonte. Revoca della DGR 2-1154 del 23/3/2020”, che, tra l’altro, invita le Amministrazioni locali a disporre il massimo impiego del personale di Polizia locale dipendente dagli Enti locali piemontesi, l’immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nell’ambito delle attività di protezione civile svolte per fronteggiare la calamità in atto, dando atto della possibilità per i suddetti Enti locali di poter stipulare accordi tra di loro, finalizzati a definire l’impiego tecnico operativo degli operatori di Polizia locale anche al di fuori dell’ambito territoriale di specifica competenza, dando comunicazione degli stessi alle rispettive Prefetture.

Ritenuto:

- opportuno, in considerazione delle suddette disposizioni e riconoscendo l’importante ruolo della Polizia locale, attivare un accordo di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 241/1990, dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 65/1986 e degli articoli 4 e 2 della Legge regionale n. 58 del 30/11/1987, per la realizzazione di interventi straordinari ed emergenziali di controllo idonei a fronteggiare l’evento calamitoso, garantendo l’operatività delle risorse presenti sul territorio che, in sinergia, nel rispetto delle rispettive competenze e dei provvedimenti nazionali e regionali, assicurino il giusto supporto alle strutture preposte alla popolazione ed alle attività di protezione civile;

- che il personale di Polizia locale, in quanto destinatario di funzioni e qualifiche di agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, è tenuto allo svolgimento dell’attività di prevenzione e repressione dei comportamenti non conformi a quelli prescritti dai suddetti DD.P.C.M. e DD.P.G.R., che possono comportare l’applicazione della sanzione di cui all’art 650 del C.P. e delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle norme di cui sopra;

Si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

**Art. 2 - Finalità e durata dell’accordo**

Le Parti si impegnano a realizzare un piano di servizi e controlli straordinari, ulteriori a quelli ordinari, nella fase emergenziale descritta in premessa, ottimizzare gli sforzi e la collaborazione tra i Corpi/Servizi di Polizia locale, le Prefetture, la Regione e tutte le altre Istituzioni coinvolte nella suddetta fase emergenziale.

In particolare, tali attività hanno l’obiettivo di intensificare la presenza della Polizia locale per il controllo, nel rispetto di tutte le indicazioni Prefettizie connesse all’emergenza,

*a titolo meramente esemplificativo:*

*- dell’attività di prevenzione e repressione dei comportamenti prescritti dai provvedimenti normativi adottati dallo Stato, dalla Regione e dal Comune per fronteggiare l’emergenza epidemiologica denominata Covid-19;*

*- dello spostamento delle persone fisiche e della chiusura/apertura o degli orari delle attività commerciali e di somministrazione.*

L’accordo avrà efficacia dalla data della sottoscrizione del medesimo sino alla data di cessazione dell’emergenza epidemiologica decretata dalle competenti Autorità.

**Art. 3 - Ambito Territoriale**

Il personale delle Polizie locali degli Enti locali può effettuare i servizi esterni di controllo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica “Covid-19” sull’intero territorio di ciascun Comune / Unione di Comuni di cui al presente accordo, prescindendo dai confini territoriali del rispettivo Ente di appartenenza, in relazione a tutte le attività necessarie a garantire la piena attuazione del presente accordo di collaborazione.

**Art. 4 – Comune capo fila**

Gli Enti stipulanti individuano il Comune di ………………………………..….….. come Comune capo fila per l’organizzazione e il coordinamento dei servizi erogati, in conformità agli obiettivi individuati in premessa.

**Art. 5 - Impiego del personale di Polizia locale delle Parti**

Il presente accordo per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 2 , utilizza il seguente personale appartenente ai Comuni / Enti locali aderenti:

- n. …..…. dipendente/i a tempo pieno/parziale di categoria …… appartenente al Comune di…..;

- n. …..…. dipendente/i a tempo pieno/parziale di categoria…...appartenente al Comune di…..;

- n. …..…. dipendente/i a tempo pieno/parziale di categoria…...appartenente al Comune di…..;

I singoli Enti mettono a disposizione del Comune capofila le risorse umane individuate al comma precedente e definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore, al fine di ottimizzare l’azione degli operatori dei servizi di Polizia locale sull’intero territorio dei comuni aderenti.

**Art. 6 - Risorse strumentali**

Al presente accordo è allegato l’elenco dei beni che le Parti convengono di mettere a disposizione della gestione comune.

**Art. 7 – Spese per il personale della Polizia locale delle Parti**

Ciascun/Ciascuna Comune/Unione di Comuni sottoscrittore del presente accordo si impegna a sostenere tutte le spese del proprio personale di Polizia locale impiegato nella realizzazione degli obiettivi e dei servizi in precedenza descritti, fatto salvo il diritto di richiedere il rimborso di parte di essi, così come previsto dalle vigenti disposizioni statali.

**Art. 8 - Proventi da sanzioni amministrative pecuniarie**

Tutti i proventi che sono destinati ai/alle Comuni / Unioni di Comuni in base alle norme vigenti sono di spettanza dell’Amministrazione comunale nel cui territorio sono state accertate le violazioni, fermo restando l’obbligo di devoluzione degli stessi, a cura del Comune capofila, ad altri Enti pubblici titolati ad introitarli in virtù delle normative regionali o statali vigenti.

**Art. 9 - Recesso**

Ciascuna delle Parti può recedere dal presente accordo, con un preavviso di almeno ……………..

Il recesso deve essere motivato con riferimento a ragioni di pubblico interesse.

**Art. 10 - Controversie**

Le controversie eventualmente insorte nel corso della durata del presente accordo sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da n. ….... membri nominati da ciascuna parte e da un membro con funzioni di presidente, nominato d’intesa tra gli arbitri.

In caso di mancata conciliazione secondo le modalità di cui al comma 1, la risoluzione delle stesse è demandata all’Autorità giudiziaria.

**Art. 11 - Obbligo di comunicazione**

Il presente accordo deve essere comunicato preventivamente alla Prefettura competente e trasmesso alla Regione Piemonte.

**Art. 12 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si rinvia a tutte le norme di legge applicabili allo stesso, in particolar modo alle disposizioni del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti per quanto compatibili, a quelle del vigente CCNL Comparti Enti locali e a quelle inerenti il trattamento e la protezione dei dati personali acquisiti nel corso dell’attività di servizio.

Luogo, data

legale rappresentante del Comune di …………………… /dell’Unione di Comuni ………………

(firmato digitalmente)

legale rappresentante del Comune di …………………. /dell’Unione di Comuni …………………

(firmato digitalmente)

(il presente accordo è sottoscritto con firma digitale, a pena di nullità, ai sensi dell’art 15, comma 3 della L 241/90)

**Allegato di cui all’Art. 6 - Risorse strumentali**